

# IL PCT

Strumenti per sopravvivere... e  
renderlo vantaggioso



Incontro 24 maggio 2017

SSM - struttura decentrata e

Ufficio Rid - Udi Roma

# IL CAMBIAMENTO : UN DIVERSO MODO DI GESTIRE IL PROCESSO

## I DATI NAZIONALI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

anno 2016

**DEPOSITI ESTERNI** : ricevuti **8.022.619** atti di cui

**427.593** ricorsi per decreto ingiuntivo

**6.227.931** atti endo-procedimentali

**1.337.095** atti introduttivi

**DEPOSITI INTERNI** : depositati **4.308.103** atti, di cui

**409.208** decreti ingiuntivi

**281.763** sentenze

**1.319.286** verbali





# I DATI COMPARATI

## DEPOSITI TELEMATICI ESTERNI



### *anno 2014*

Nazionale n. **1.206.199** (media mensile n.100.516)

Distretto n. **132.158** (media mensile n. **11.013**) **11%** circa rispetto al nazionale

### *anno 2015*

Nazionale n. **6.301.224** ( media mensile n.525.102)

Distretto n. **773.467** (media mensile n. **64.456**) **12%** circa rispetto al nazionale

### *anno 2016*

Nazionale n. **8.022.619** (media mensile n. 668.552)

**Distretto n. 1.045.361** (media mensile n **87.113**) **13%** rispetto al nazionale

### *anno 2017 (fino a 28.2.2017)*

**Distretto n. 199.122** (media mensile n.**99.561** ) proiezione **1.194.732**



# I DATI COMPARATI

## DEPOSITI INTERNI



### *anno 2014*

Nazionale n. **1.582.172** ( media mensile n. 131.847)

**Distretto n. 122.280** ( media mensile n.10.190) **7%** circa rispetto al nazionale

### *anno 2015*

Nazionale n. **3.491.619** ( media mensile n. 290.968)

**Distretto n. 342.019** (media mensile n. 28.501) **10%** circa rispetto al nazionale

### *anno 2016*

Nazionale n. **4.308.103** ( media mensile n. 359.008)

**Distretto n. 464.803** (media mensile n. **38.733**) **11%** circa rispetto al nazionale

### *anno 2017 (fino a 28.2.2017)*

**Distretto n. 89.241** (media mensile n. **.44.620**) proiezione **535.446**

# ...IL NOSTRO MODO DI LAVORARE È CAMBIATO... è cambiata... la disciplina del processo civile il QUADRO NORMATIVO

La disciplina processuale non è più solo quella codicistica.

Il quadro normativo in materia di PCT è **frammentario, disomogeneo**, costituito da norme susseguitesi nel tempo **in carenza di un disegno unitario** .

L'individuazione e l'interpretazione delle disposizioni da applicare al caso concreto è difficile , anche in relazione al profilo dei rapporti **tra fonti normative, primarie, secondarie, di natura meramente regolamentare e tecnica** .

Eccone solo alcune:

**LEGGE 21 GENNAIO 1994, n. 53**

**D.P.R. 11 FEBBRAIO 2005 n. 68**

**CAD- CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – mod.d.l. 179-2016**

**DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179** (come modificato da **D.L. 90/2014 , D.I. 132/2014 ,dal D.L. 83/2015)**

**REGOLE TECNICHE - D.M. 21 febbraio 2011 n. 44**

**SPECIFICHE TECNICHE 16 aprile 2014 e 28.12.2015**

**Circolare D.A.G. - testo consolidato e aggiornato al 23 ottobre 2015**




# è cambiato il nostro fascicolo processuale... **il fascicolo processuale telematico**

Il tratto più evidente dei cambiamenti introdotti con il processo civile telematico è la **dematerializzazione del fascicolo processuale**.

Il fascicolo ha acquisito, nella generalità dei casi, **un carattere “ibrido”, in quanto costituito da atti cartacei e telematici**.

In altri casi (proc. monitorio) è **interamente telematico**.

**Ciò significa imparare a visualizzare e gestire il suo contenuto, a redigere gli atti che si dovranno o vorranno depositare telematicamente**



...e, quindi, è diverso il modo di visualizzare ed esaminare gli atti e documenti delle parti.

**difficoltà** nell'esaminare **atti lunghissimi** (e visualizzarli a video), magari in stile «patchwork»

**prima ancora del pct** il passaggio dall'atto scritto a penna a quello redatto informaticamente ne ha determinato la «dilatazione»: gli **strumenti informatici** agevolano e velocizzano la redazione ma l'**uso improprio** (copia-incolla, screenshot) ha contribuito alla redazione diffusa di «*atti mostro*» .

**difficoltà** nel **confrontare gli atti con documenti** non intellegibili, non richiamati nel testo, non denominati né numerati



... è cambiato il nostro modo di lavorare...  
**il giudice ha STRUMENTI NUOVI PER ORGANIZZARE IL  
RUOLO e REDIGERE PROVVEDIMENTI**

## **CONSOLLE**

**strumento di controllo e gestione del ruolo e di  
redazione dei provvedimenti**



## **STRUMENTI INFORMATICI**

**per agevolare e velocizzare la redazione dei  
provvedimenti**

**... anche gli avvocati e la cancelleria sono chiamati a utilizzare i NUOVI STRUMENTI**

**SICID- SIECIC**

**REDATTORI ATTI**

**e altri STRUMENTI INFORMATICI**

**19.290.586** comunicazioni telematiche nel 2016

(in media circa **1.700.000** al mese)

oltre **8.000.000** accessi ai sistemi informatici al giorno

# **come affrontare il cambiamento**

## **GLI STRUMENTI PER LAVORARE**

### **MEGLIO:**

#### **LA CONOSCENZA**

**del quadro normativo, delle principali questioni giuridiche**  
su fascicolo telematico, notifiche pec e comunicazioni telematiche  
**... E ALCUNE NOZIONI TECNICO-PRATICHE**

per il controllo, l'organizzazione, la gestione del ruolo e per la redazione  
dei provvedimenti ( APPLICATIVI: CONSOLLE, SICID, SIECIC....

STRUMENTI INFORMATICI : strumenti di office, dettatura vocale...)

**IN ALLEGATO ALLE SLIDES : RELAZIONI, NOTE ESPLICATIVE, MATERIALE**  
**MESSO A DISPOSIZIONE DA COLLEGHI ed ESPERTI, PER AIUTARCI AD**  
**AFFRONTARE CON SEMPRE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA E**  
**COMPETENZA LE DIFFICOLTÀ QUOTIDIANE**

# GLI STRUMENTI PER LAVORARE MEGLIO

## 1°: CONOSCENZA

**del quadro normativo e delle principali  
questioni giuridiche**

*fascicolo telematico*

*notifiche telematiche*

*comunicazioni telematiche*



# le conoscenze «teoriche» cosa dobbiamo sapere?

## 1) Cosa è il **fascicolo telematico**?

Quali sono le **norme** che dobbiamo applicare quando ci troviamo di fronte un atto o un documento telematico?

Quali atti e documenti possiamo trovare **nella parte cartacea e quali in quella telematica**?

**Cosa contiene la «parte telematica»** del fascicolo?

Cos'è un **documento informatico**, che differenza c'è tra **originale, copia e duplicato**?

Quale è la **forma degli atti e dei documenti processuali informatici** e cosa significano le “estensioni” dei files (*pdf, p7m, eml, msg, xml*)?

# ...e ancora...

**3) le notifiche telematiche** : cosa dobbiamo controllare per valutarne la ritualità?

**4) le comunicazioni e le notifiche telematiche di cancelleria** : cosa dobbiamo controllare per valutarne la ritualità?

# il primo passo : come affrontare il NUOVO FASCICOLO PROCESSUALE quali sono le norme da conoscere e applicare?

**CAD (CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE) d.lgs. n. 82/2005, modificato dal d.l. 179/2016 in vigore dal 14.9.2016 – artt. 1, 20 ss., 40, 41 ss., 64, 71**

(documento informatico, copia e duplicato informatico; fascicolo informatico delle PA; conservazione e trasmissione dei documenti)

**REGOLE TECNICHE - D.M. 21 febbraio 2011 n. 44** (*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82...*)

(FASCICOLO INFORMATICO; forma, deposito, trasmissione atti e documenti informatici, comunicazioni e notifiche telematiche, PST, REGINDE)

**SPECIFICHE TECNICHE** a) Provvedimento Direttore DGSIA **16 aprile 2014** b) Provvedimento Direttore DGSIA **28.12.2015**

...segue

## LE FONTI NORMATIVE

### dal fascicolo cartaceo al fascicolo informatico

**DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179** (conv. l. 221/2012),  
artt. 16 e 16 bis fino a 16 undecies, come modificati dal **D.L. 90/2014**  
(conv. con modif., dalla legge 114/2014) dal **D.L.132/2014** (conv. con  
modif., dalla legge 162/2014) dal **D.L. 83/2015** (conv. con modif. dalla  
legge 132/2015)

(deposito telematico, copie, duplicati, attestazioni di conformità)

**CIRCOLARE D.A.G.** - nel testo consolidato e aggiornato al **23 ottobre 2015**

( v [cartella Fonti normative](#) ; [Racc normativa pct all.1](#) ; [Relaz Fonti Normative Pct - all.2](#); [Relaz notifiche telematiche all. 3](#))

**QUANDO «APRIAMO» IL NUOVO  
FASCICOLO PROCESSUALE «MISTO»  
COSA CONTIENE?  
ATTI CARTACEI e ATTI TELEMATICI**

**Quali atti DEVONO essere depositati telematicamente?  
Quali atti POSSONO essere depositati telematicamente?**

**art. 16 bis D.L. 179/2012  
(modificato dal D.L. 90/2014, D.L.  
132/2014 e D.L. 83/2015)**

# L'OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DOPO IL DL.90/2014 (AGG. AL DL.132/2014)

**30.6.2014**

## **OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO**

### PROCEDIMENTI INIZIATI DAL 30.6.2014

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | CONTENZIOSO CIVILE<br>VOL. GIURISDIZIONE | ATTI SUCCESSIVI A QUELLI DI COSTITUZIONE                             |
| 2 | PROCED. ESECUTIVE                        | ATTI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELL'ATTO CON<br>CUI INIZIA L'ESECUZIONE |
| 3 | PROC. CONCORSUALI                        | SOLO ATTI DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA                               |
| 4 | PROC. INGIUNZIONE                        | TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO                                      |

## **DEPOSITO TELEMATICO FACOLTATIVO**

### PROCEDIMENTI PENDENTI AL 30.6.2014

PER GLI ATTI DI CUI AI PUNTI 1 - 2 - 3

**31.12.2014**

## **OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO**

### TUTTI I PROCEDIMENTI PENDENTI

PER GLI ATTI DI CUI AI PUNTI 1 - 2 - 3

**31.3.2015**

## **OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO**

### PROCEDURE ESECUTIVE

DEPOSITO NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO E COPIE AUTENTICHE

**OGGI**

**30.6.2015**

## **OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO**

### TUTTI I PROCEDIMENTI PENDENTI


ESTENSIONE ALLA CORTE D'APPELLO PER GLI ATTI DI CUI AL PUNTO 1

TRIBUNALE

CORTE D'APPELLO

Slide fornita  
Domenico  
Pellegrini

# AVVOCATI



il deposito telematico per i **dipendenti che difendono le PP.AA.** non è mai obbligatorio in quanto non rientrano nella nozione di difensori, di cui all'art. 16 bis, co. 1, d.l. n. 179/2012

## DEVONO DEPOSITARE TELEMATICAMENTE:



- TUTTI GLI ATTI ED I DOCUMENTI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO
- ATTI ENDOPROCESSUALI (SUCCESSIVI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) VG, anche Corte Appello
- ATTI SUCCESSIVI INIZIO ESECUZIONE ; NOTA ISCRIZIONE A RUOLO e COPIE ESECUTIVE (proc. ESEC)
- ATTI ORGANI PROCEDURA (proc. CONC)

## POSSONO DEPOSITARE TELEMATICAMENTE

**GLI ATTI INTRODUTTIVI DEI GIUDIZI (DIVERSI DAL PROCEDIMENTO MONITORIO) anche in Corte Appello**

# AUSILIARI NOMINATI O DELEGATI (es.CTU...) ORGANI DELLA PROCEDURA



DEVONO

DEPOSITARE TELEMATICAMENTE

LE RELAZIONI E TUTTI GLI ATTI  
(ISTANZE, COMUNICAZIONI, ECC)

# GIUDICI

DEVONO DEPOSITARE  
TELEMATICAMENTE



TUTTI I PROVVEDIMENTI  
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO  
PER DECRETO INGIUNTIVO

POSSONO DEPOSITARE  
TELEMATICAMENTE



TUTTI GLI ALTRI  
PROVVEDIMENTI ED I  
VERBALI D'UDIENZA (anche il PM,  
quale soggetto abilitato interno)



© Can Stock Photo - csp15875696

# DIFENSORI: QUALI ATTI **DEVONO** ESSERE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE?

**(ATTI DEPOSITATI DA DIFENSORI DELLE PARTI PRECEDENTEMENTE  
COSTITUITE :** «...il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori  
delle parti precedentemente costituite...» )

**ATTI PROCEDIMENTO MONITORIO**

**MEMORIE successive alla costituzione e NOTE AUTORIZZATE**

**(MEMORIA DI COSTITUZIONE AVVERSO DOMANDA RICONVENZIONALE, MEMORIA DI  
COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE; NOMINA DI NUOVO DIFENSORE)**

**ISTANZE DELLE PARTI ( ANTICIPAZIONE O RINVIO UDIENZA, PROROGA TERMINI)**

**PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI, COMPARSE CONCLUSIONALI E REPLICHE ECC...**

**QUALI ATTI **POSSONO** ESSERE DEPOSITATI TELEMATICAMENTE?  
(ATTI INTRODUTTIVI e tutti quelli per cui non vi è obbligo)**

**ATTO DI CITAZIONE**

**RICORSO 409**

**RICORSO 447 bis**

**MEMORIA DI COSTITUZIONE**

**RICORSO 702 BIS ecc...**

# Contrasti interpretativi

## esemplificazione

- istanza di correzione di errore materiale
- ricorso in riassunzione
- domanda cautelare in corso di causa ex art. 669 *quater* cpc
- opposizione avverso l'ordinanza che chiude il c.d. rito sommario Fornero
- reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

# se la parte chiede di produrre documenti in udienza?

...può essere necessario per la particolarità del rito (es ex artt. 409 e ss. c.p.c.), quando la parte è onerata di replicare tempestivamente, entro la prima udienza successiva al deposito di determinati atti di controparte, anche attraverso la richiesta di produzione di documenti

## **Il deposito in udienza non può che avvenire in forma cartacea**

il deposito telematico è effettuato dal soggetto abilitato esterno all'ufficio giudiziario tramite il «dominio giustizia» e presuppone il «filtro» della cancelleria

non può essere imposto alla parte di anticipare la propria difesa rispetto alla scadenza processuale prevista per l'udienza

Il giudice può comunque assegnare un termine successivo alle parti per effettuare il deposito telematico (v. all.2)

# autorizzazione o ordine di deposito di copia cartacea

**art. 16-bis d.l. n. 179/2012**

## **Comma 4**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PUÒ AUTORIZZARE** il deposito di atti del procedimento monitorio (*da interpretare estensivamente*) con modalità non telematiche quando **i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza**

## **comma 8**

**IL GIUDICE PUÒ AUTORIZZARE** il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche **quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti** (difficoltà per carenza di un «registro» dei malfunzionamenti)

## **comma 9**

**«IL GIUDICE PUÒ ORDINARE** il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche» (es. file di difficile visualizzazione )

# LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI NEL DEPOSITO, OGGI

**DEPOSITO TELEMATICO di ATTO CARTACEO =  
NESSUNA**

(facoltatività deposito telematico ha consentito di superare il problema)

**DEPOSITO CARTACEO di ATTO TELEMATICO =  
inammissibilità; nullità, invito a “regolarizzare” il  
deposito; raggiungimento scopo**

(v. in dettaglio, relazione fonti normative [all.2](#))

# **segue... LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI NEL DEPOSITO**

**DEPOSITO .PDF IMMAGINE (SCANSIONE)**

**DEPOSITO ATTO CON ELEMENTI ATTIVI**

**Inammissibilità, nullità,  
invito a “regolarizzare” il deposito  
raggiungimento scopo**

(v. in dettaglio, relazione fonti normative – [all.2](#))

# in caso di errore... cosa fa la cancelleria?

**la valutazione circa la legittimità dei depositi  
involge profili prettamente processuali e pertanto è  
di esclusiva competenza del giudice**

l'atto va accettato, se tecnicamente possibile

*(«...il controllo sulla ritualità o meno del deposito telematico intrapreso ... era demandato al giudice» - v. Cass sentenza sent. 4 novembre 2016 n. 22479; v. indicazione contenuta nella circolare d.a.g. 27 giugno 2014 , non riportata nella versione aggiornata del 23 ottobre 2015 perché ritenuta superata dalla generalizzata facoltatività del deposito telematico di atti)*

# IL DEPOSITO TELEMATICO DEL VERBALE D'UDIENZA

**non è più necessaria la sottoscrizione del verbale da parte dei soggetti intervenuti-** art. 45 d.l. n. 90/2014: *“1. 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'**articolo 126**, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»; [...] c) all'**articolo 207**, secondo comma, le parole: “che le sottoscrive” sono soppresse»*

*(v. verbale) (v.esempio)*

**verbale di conciliazione:** rimane in vigore l'**art. 88 disp. att. c.p.c.**

*“la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere. Il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione.»*(v. **circolare D.A.G. del 23 ottobre 2015**)

**strumenti pratici: console del magistrato o dell'assistente (ufficio del processo), strumenti office, fonodettatura**

# ... le recenti interpretazioni della Suprema Corte: LIMITI AL RILIEVO DELLA NULLITÀ: LA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA CONTROPARTE O PREGIUDIZIO PER LA DECISIONE – ONERE SPECIFICA DEDUZIONE

## Sent.18.4.2016 n. 7665 (all.4): su notifiche, ma principio generale

Caso: nullità controricorso erariale per vizi formali della sua **notificazione effettuata con PEC**, in ragione della asserita violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 4) - 5), e dall'art. 19-bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014.

Il principio, ex **art. 156 c.p.c.**, secondo cui *«la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni»*

*«la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito **non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo**, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione»*

*« è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».*

# ...segue: IL DEPOSITO TELEMATICO (E NON CARTACEO) DI ATTO INTRODUTTIVO COSTITUISCE MERA IRREGOLARITÀ -PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Sent.12 maggio 2016 n. 9772 (all.5)

Caso: opposizione DI depositata ante d.l. 83/2015 – dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado perché depositata in forma telematica in assenza di autorizzazione DGSIA ex art. 35 - richiama la precedente n. 7665

**Pronuncia d'ufficio ex art. 363 c.p.c. - importanza questione - esercizio FUNZIONE NOMOFILATTICA**

*«...nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014...anteriamente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015... **il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee**, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, **non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario** previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, **deve ritenersi integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti**».*

**...segue: IL DEPOSITO TELEMATICO (E NON CARTACEO) DI ATTO INTRODUTTIVO COSTITUISCE MERA IRREGOLARITÀ- PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA SCOPO- TERZA PEC E RIFIUTO DELLA CANCELLERIA- RIMESSIONE IN TERMINI**

**Sent. 4 novembre 2016 n. 22479 (all.6)**

Caso: opposizione fornere depositata ante d.l. 83/2015 –e rifiutata dalla cancelleria per "anomalia non risolvibile» e dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado perché depositata in forma telematica in assenza di autorizzazione DGSIA ex art. 35 (richiama sent. 9972/2016 e sent. 5160-2009)

*«il difensore ha utilizzato una forma di deposito conosciuta e non vietata ...**realizzando una MERA IRREGOLARITÀ... ...CON L'ACCETTAZIONE DELLA BUSTA...con la quale si consolida l'effetto provvisorio anticipato dalla seconda pec ed il file viene caricato sul fascicolo telematico, L'IRREGOLARITÀ POSTA IN ESSERE SAREBBE STATA QUINDI SANATA, facendosi salvi gli effetti del deposito...***

*... **la terza pec riferiva l' ESITO POSITIVO DEL CONTROLLO AUTOMATICO. Ne risulta quindi che la busta telematica è giunta effettivamente a destinazione ed è entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, pur venendone rifiutata.***

*...A tali premesse consegue che il **CONTROLLO SULLA RITUALITÀ O MENO DEL DEPOSITO TELEMATICO INTRAPRESO ... ERA DEMANDATO AL GIUDICE dell'opposizione ... Inoltre, la lievità della discrasia... legittimava la concessione della RIMESSIONE IN TERMINI per il deposito dell'opposizione ex art. 153 Il comma c.p.c., essendo essi incolpevolmente decorsi a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito, ingenerato dalle prime tre comunicazioni via pec.***

# QUANDO «APRIAMO» il FASCICOLO INFORMATICO PROCESSUALE: cos'è e cosa contiene?

(regole tecniche d.m. 44/2011 art. 2 e 9

specifiche tecniche 16.4.2014 art. 11; v. anche art. 41 CAD)

## **Art. 2 : ATTI INFORMATICI “NATIVI” e COPIE INFORMATICHE DI ATTI CARTACEI**

*“è la versione informatica del fascicolo d'ufficio contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo...”*

## **Art. 9 : ATTI, DOCUMENTI, ALLEGATI, RICEVUTE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DATI DEL PROCEDIMENTO**

*“Il Ministero della giustizia raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo”.*

# La tenuta e conservazione del fascicolo informatico

## art.9 regole tecniche d.m. 44/2011

La tenuta e la conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli **obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo** previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente (*v. Cad*)

Il fascicolo informatico reca l'indicazione: dell'**ufficio** titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; dell'**oggetto** del procedimento; dell'**elenco dei documenti** contenuti.

Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti

# La tenuta e conservazione del fascicolo informatico

**art.14 regole tecniche d.m. 44/2011**

Per garantire la completezza del fascicolo processuale, è stato previsto che **“La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica** dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e **ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale.

La situazione attuale degli uffici giudiziari non consente il rispetto dell'obbligo di digitalizzazione e sottoscrizione (v. monitoraggio CSM del 12 giugno 2014) .

# ...segue...la tenuta del fascicolo informatico

**Art. 16bis, comma 9, D.L. n. 179/2012**

(l n. 132/2015, di conversione del D.L. n. 83/2015)

**: “ ....con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente....”**

**decreto non pubblicato**

# COSA TROVIAMO NEL FASCICOLO INFORMATICO ?

le definizioni del CAD

*Definizione di*

**DOCUMENTO INFORMATICO**

**DOCUMENTO ANALOGICO**


*Definizione di*

**1) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO**

**2) COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI  
DOCUMENTO ANALOGICO**

**3) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**

**4) DUPLICATO INFORMATICO**



# DOCUMENTO INFORMATICO

# DOCUMENTO ANALOGICO

CAD art. 1 p, pbis

***DOCUMENTO INFORMATICO*** : il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (nuovo CAD)

***DOCUMENTO ANALOGICO***: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

# IL DOCUMENTO ANALOGICO

(nel fascicolo informatico lo troviamo in copia)

## COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

il documento informatico avente **contenuto identico a quello del documento analogico** da cui è tratto (art 1 i-bis)

(es. copia del verbale d'udienza scritto a penna su un file word)



# IL DOCUMENTO ANALOGICO

(nel fascicolo informatico lo troviamo in copia)

## COPIA (INFORMATICA) PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO ANALOGICO

il documento informatico **avente contenuto e forma identici** a quelli del documento analogico da cui è tratto (art1 i-ter)

(es. file ottenuto tramite scansione di un atto cartaceo)



# DOCUMENTO INFORMATICO

(nel fascicolo informatico lo troviamo in originale, copia e duplicato:  
nota DGSIA - all.8 )

## COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

il documento informatico **avente contenuto identico a quello del documento** da cui è tratto su supporto informatico **con diversa sequenza di valori binari** (art. 1 - *i-quater*)

è un atto a contenuto identico ma con forma diversa

( es. funzione «salva con nome», modifico nome o passo da formato word a pdf)


**come uno stesso libro con copertine diverse o la stessa persona vestita in modo differente...**

atti che visualizziamo su consolle con coccardina e stringa in blu

(v. [esempio all.7](#))

v. rel. notifiche Antonella Ciriello

D17014 R. Masi



# ...segue...DOCUMENTO INFORMATICO

(nel fascicolo informatico lo troviamo in originale, copia e duplicato:  
nota DGSIA - all.8 )

## **DUPLICATO INFORMATICO** ( art. 1- *i-quinquies*)

il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della **medesima sequenza di valori binari** del documento originario (es. funzione copia-incolla; atti che visualizziamo su consolle senza l'aggiunta di coccardina e informazioni in blu)

*In concreto, una sorta  
di documento gemello*

*v. rel. notifiche Antonella Ciriello*



# DOCUMENTO INFORMATICO

## il valore probatorio secondo il CAD – art. 20

**Il D.l. 179/2016 ha modificato l'art. 20 abrogando il comma 1** *(Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice)*

**e introducendo il comma 1-bis:** *L'IDONEITÀ DEL DOCUMENTO INFORMATICO A SODDISFARE IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA E IL SUO VALORE PROBATORIO SONO LIBERAMENTE VALUTABILI IN GIUDIZIO, IN RELAZIONE ALLE SUE CARATTERISTICHE OGGETTIVE DI QUALITÀ, SICUREZZA, INTEGRITÀ E IMMUDIFICABILITÀ.*

**Restano comunque i co. 3 e 4 :** *Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica , sono stabilite ai sensi dell'articolo 71...*

# DUPLICATI E COPIE

il valore probatorio secondo il CAD – art.22,23, 23 bis

## **DUPLICATO INFORMATICO**

ha lo stesso valore probatorio  
dell'ORIGINALE INFORMATICO

## **COPIA INFORMATICA**

ha lo stesso valore probatorio  
dell' ORIGINALE INFORMATICO  
se c'è l'attestazione di conformità  
o se la conformita' non e' disconosciuta

nel dettaglio...

## DUPLICATI E COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI

**il valore probatorio secondo il CAD – art. 23 bis**

**DUPLICATO INFORMATICO = ORIGINALE INFORMATICO**

*«i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71».*

**COPIA INFORMATICA = ORIGINALE INFORMATICO**

**se c'è l'attestazione di conformità o se la conformità non è disconosciuta**

*«LE COPIE e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico*

nel dettaglio...

# COPIE ANALOGICHE di DOCUMENTI INFORMATICI

## il valore probatorio secondo il CAD – art. 23

### COPIA ANALOGICA = ORIGINALE INFORMATICO

**se c'è l'attestazione di conformità o se la conformità non è disconosciuta**

*«le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta»*

**nuovo CAD: art 2-bis.** *«Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere **apposto a stampa un contrassegno** tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo **sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale**»*

nel dettaglio...

## COPIE INFORMATICHE di DOCUMENTI ANALOGICI

il valore probatorio secondo il CAD – art. 22

**COPIA ANALOGICA = ORIGINALE INFORMATICO**

**se c'è l'attestazione di conformità o se la conformità non è disconosciuta**

*«I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.»*

# LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PROCESSO TELEMATICO

**Art. 2 CAD - clausola salvaguardia** : *«Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»*

**regole specifiche del pct**

**D.L. 179/12**

**regole tecniche (D.M. 21 febbraio 2011 n. 44)**

**specifiche tecniche (16.4.2014 e 28.12.2015)**

# ATTI PROCESSUALI CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO COPIE INFORMATICHE



valore probatorio- art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 179/12

**Le copie informatiche degli atti processuali presenti nel fascicolo informatico o trasmesse in allegato alle comunicazioni telematiche equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale**

*«Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale ...»*

# ESTRAZIONE DI DUPLICATI e COPIE (analogiche e informatiche) di ATTI PROCESSUALI



**CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO :**  
valore giuridico Art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 179/12

**Il difensore può estrarre duplicati, copie analogiche o informatiche e attestare la conformità all'originale – equivalenza all'originale**

«...Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale (**eccezione**: atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice)

# ATTI PROCESSUALI ANALOGICI - deposito ed inserimento nel FASCICOLO INFORMATICO di COPIE INFORMATICHE

valore giuridico Art. 16 decies d.l. 179/12



**Il difensore può depositare telematicamente la copia informatica di un atto processuale analogico, che equivale all'originale solo se ne attesta la conformità**

*« Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. »*

# in particolare: l'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

(v., più in dettaglio, [relazione sulle notifiche all.3](#))

art. 16 undecies del d.l. 179/2012

(nuova normativa introdotta dal 27 giugno 2015 - d.l. 83/2015)

**RIGUARDA SOLO GLI ATTI (non i documenti)**

**Copia analogica** : l'attestazione e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.

**Copia informatica**: l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico o alternativamente, su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

# SPECIFICHE TECNICHE 28.12.2015

Aggiungono alle specifiche tecniche 16 aprile 2014 l' **art. 19-ter** (*Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato*)

**l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene:**

**una SINTETICA DESCRIZIONE del documento di cui si sta attestando la conformità**

**il NOME del file.**

Il documento informatico contenente l'attestazione **è sottoscritto** dal soggetto che compie l'attestazione

**l'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.».**

**IMPRONTA HASH - ipotesi residuale**

(«**In ogni altra ipotesi**, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente anche **l'impronta del documento informatico** di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale»)

# qualità di pubblico ufficiale attestazione al fine della notifica art. 6 l.53/94

(v. più in dettaglio, all.3)

**L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni** di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5 , **è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.**

Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

# COSA CONTIENE IL FASCICOLO INFORMATICO?

(regole tecniche  
specifiche tecniche)

## **ATTI (.pdf)**

**DEI SOGGETTI ESTERNI - AVVOCATI, PARTI, SOGGETTI AUTORIZZATI**

**atti difensivi, procura alle liti, nota iscrizione a ruolo**

**ATTI DEL MAGISTRATO**


**sentenze, provvedimenti, verbali d'udienza**

## **DOCUMENTI ALLEGATI**

**(pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml; compressi: .zip .rar .arj)**

**RICEVUTE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (.eml ,.msg)**

**DATI DEL PROCEDIMENTO dati atto.xml**



# ATTI PROCESSUALI - il formato

regole tecniche D.M. 44/2011 - art. 11

specifiche tecniche 16 aprile 2014 art. 12

- formato **PDF**
- ottenuto da **trasformazione** di documento testuale - cd **atto «nativo»** – no scansione immagini
- privo di **elementi attivi**
- **sottoscritto con firma digitale**
- corredato da file .xml che contiene le **informazioni strutturate (dati atto.xml)**

# DOCUMENTI PROCESSUALI - il formato

regole tecniche D.M. 44/2011 - art. 12

specifiche tecniche 16 aprile 2014 art. 13

- privi di **elementi attivi**;
- formati: **.pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml**
- formati pec: **.eml** e **.msg** (purché contengano file dei formati di cui sopra)
- **formati compressi** consentiti : **.zip .rar .arj**
- **possono essere sottoscritti** con firma digitale (se compressi, la firma va applicata dopo la compressione)

# LA FIRMA DIGITALE

(visualizzazione su console all. 9)

## Regole tecniche del PCT

DM 21.2.2011 n.44

La sottoscrizione a mezzo firma digitale  
art. 12 ST

**Firma CAdES**

**CMS\*** Advanced Electronic Signatures

**nomefile.pdf.p7m**

**Firma PAdES**

**PDF** Advanced Electronic Signatures

**nomefile.pdf**

\* **Cryptographic Message Syntax**

slide fornita da  
Domenico Pellegrini

# ELEMENTI ATTIVI

(v. nota esplicativa sugli elementi attivi all.10, 10a)

Gli **elementi attivi o macro** sono un insieme di procedure, comandi o istruzioni richiamabili durante l'esecuzione di un programma

## ELEMENTI ATTIVI VIETATI

*non sono ammessi macro o campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto.*

*ratio*: evitare pregiudizi per la sicurezza del sistema (es. veicolare virus) ed impedire che un file depositato in giudizio tramite PCT possa subire delle modifiche successive al deposito stesso

## ELEMENTI ATTIVI AMMESSI (elenco sul PST Giustizia)

- 1) indirizzi e-mail ordinari / PEC
- 2) link a documenti interni alla busta (consigliato)
- 3) testo con inserimento di immagini.
- 4) link a siti e risorse esterne (avviso non bloccante)

Il sistema opera un **controllo automatico** che può sfociare nel risultato di “errore bloccante” o in un mero avviso al giudice non bloccante . L'avviso al giudice non bloccante (v. all 10b) (visualizzato su console con un “triangolo giallo” e la frase “attenzione: rilevata presenza di collegamenti ipertestuali esterni o non presenti tra gli allegati”) consiste in una mera segnalazione al magistrato sulla presenza di *elementi attivi* (esempi ricorrenti sono campi PEC/posta elettronica/link)

# PROCURA ALLE LITI

art. 83 c.p.c.

## SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO

**sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto** cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

## SU SUPPORTO CARTACEO

Il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la **copia informatica autenticata con firma digitale**

### Art. 18 regole tecniche

la procura alle liti **si considera apposta in calce** all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine

**La procura deve essere specifica- v. provvedimento invito regolarizzare ex art.**

**182 c.p.c. - all.11**

# NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

## regole tecniche D.M. 44/2011 - art. 11

può essere trasmessa come

**documento informatico sottoscritto con firma digitale**

Le relative informazioni sono contenute nel file .xml che contiene le informazioni strutturate  
**(dati atto.xml)**

# DATI ATTO.XML (v. esempio all.12)

regole tecniche D.M. 44/2011 - art. 11

specifiche tecniche 16 aprile 2014 art. 12

Le **informazioni strutturate degli atti processuali**, della **nota di iscrizione a ruolo**, delle **attestazioni di conformità** (nuove specifiche), ed in genere del **procedimento**, delle **parti**, **sono contenute in un file .xml (RT) denominato DatiAtto.xml.**

Ha la funzione di consentire al sistema informatico ministeriale di **acquisire automaticamente i dati del procedimento** dai sistemi, da utilizzare **per la creazione e per l'aggiornamento del fascicolo**

Il redattore utilizzato dall'avvocato genera il file DatiAtto.xml che confluisce nella "busta telematica" automaticamente.

# COME VENGONO DEPOSITATI NEL FASCICOLO ATTI E DOCUMENTI? LA BUSTA TELEMATICA

regole tecniche D.M. 44/2011 - capo III- art. 13  
specifiche tecniche 16 aprile 2014 art. 14

L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta **busta telematica**, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici)

## La busta contiene

- 1) **IndiceBusta.xml**
- 2) **DatiAtto.xml**
- 3) «nome file (libero)»: **atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale**
- 4) «AllegatoX.xxx (libero)» **uno o più allegati**, eventualmente sottoscritti con firma digitale




La **dimensione massima** consentita per la busta telematica è pari a **30 Megabyte**.

**Viene trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata**



# come avviene il deposito da parte dei soggetti esterni?

Il professionista redige l'atto, lo salva in .pdf e lo sottoscrive digitalmente  
predispone tutti gli allegati



confeziona la busta telematica avvalendosi di appositi software di redazione, inserendo:

1. l'atto sottoscritto digitalmente
2. gli allegati
3. (eventuale procura e nota di iscrizione a ruolo)
4. I file .xml con i dati strutturati




MITTENTE

DESTINATARIO



1 - Ricevuta di accettazione



GESTORE PEC  
MITTENTE

GESTORE PEC  
DESTINATARIO

2 - Ricevuta di consegna



Schema semplificato di funzionamento della PEC

D17014 R. Masi

Slide  
fornita da  
A. Ciriello

# COME VERIFICARE IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DEL DEPOSITO

art. 16-bis, comma 7, DL 179/2012 (modificato dall'art. 51 del d.l. 90/2014) e art. 13 regole tecniche


Il deposito con modalità telematiche si ha per **AVVENUTO AL MOMENTO IN CUI VIENE GENERATA LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA** (nella Consolle : indicazione, accanto all'atto, di data e ora).

**IL DEPOSITO È TEMPESTIVAMENTE ESEGUITO** quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata **ENTRO LA FINE DEL GIORNO DI SCADENZA** e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

Se il messaggio di posta elettronica certificata **eccede la dimensione massima** stabilita nelle specifiche tecniche, il deposito può essere eseguito mediante gli invii di **più messaggi di posta elettronica certificata**. (circolare D.A.G. del 23 ottobre 2015: "le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.")

v. anche **ARTT. 8 DPR 68-2005 e 13 DPCM 2 novembre 2005 - Avviso di mancata consegna – entro 24 ore all.13**

# come avviene il deposito da parte del giudice?



# **il deposito telematico e gli adempimenti di cancelleria**

**La circolare del 23 ottobre 2015**

## **Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie**

**esigenza prioritaria di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti e dal giudice:**

**solo con l'accettazione del deposito l'atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalle parti e dal giudice.**

**L'accettazione del deposito di atti e documenti va eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.**

**A tale scopo gli uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti**

# ANOMALIE DEL DEPOSITO TELEMATICO

[http://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_1\\_0.wp?previousPage=pst\\_1\\_3&contentId=SPR556](http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_3&contentId=SPR556)

**art. 14 Specifiche tecniche - art. 13 regole tecniche:** Il gestore dei servizi telematici esegue automaticamente controlli formali sulla busta ricevuta

Possibili anomalie riscontrabili : **WARN, ERROR e FATAL.** (v. all.14 pag.15 ss)

**WARN** : anomalia non bloccante (es.manca la procura alle liti )

**ERROR** anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (es.certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto)

**FATAL** anomalia non gestita o non gestibile (es: impossibile decifrare la busta depositata o elementi mancanti fondamentali per l'elaborazione) **inibisce materialmente l'accettazione.**

**Circolare DAG del 23 ottobre 2015** : per anomalie **WARN** o **ERROR** le cancellerie, dovranno, ove possibile, accettare il deposito, avendo cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. Accordo tra capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria su modalità di segnalazione

# LE ANOMALIE DEL DEPOSITO TELEMATICO PIU' FREQUENTI NEL DISTRETTO

**ANOMALIE «ERROR» e «FATAL» NEL 2016: 148.735**

**ERROR n. 136.174**

**allegati** : XML non valido, certificato di firma non valido, mittente non ha accesso al fascicolo, procedimento non trovato

**busta** : errori nell'indice busta (es. allegati non presenti)

**FATAL n. 12.561**

**allegati**: firma non integra

**busta**: atto non coerente con il rito o con il ruolo inserito nei dati atto

# LE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

**cosa dobbiamo sapere e controllare  
per valutarne la ritualità?**

**(v. all.3)**

# LE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

## FONTI NORMATIVE (v. [all.3](#))

### **LEGGE 21 GENNAIO 1994 n 53.**

(facoltà avvocati notificazione in proprio a mezzo pec, qualifica P.U, forma e contenuto relazione notifica; prova notifica, nullità rilevabili d'ufficio)

### **D.P.R. 11 FEBBRAIO 2005 n. 68**

### **DPCM 2 novembre 2005**

(ricevute pec- RDA- RDAC, validità, firma del gestore)

**DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179** (16 bis co. 9 bis, 16 ter, 16 sexies, 16 undecies - relata di notifica e attestazione di conformità)

**REGOLE TECNICHE - D.M. 21 febbraio 2011 n. 44** ( art. 18 - ricevute pec notifiche telematiche, gestore Posta Elettronica Min Giust)

**SPECIFICHE TECNICHE** a) Provvedimento 16 aprile 2014 (prova notifica in modalità telematiche dal 16.5.2014); b) Provvedimento 28.12.2015 (attestazione conformità)

# PROVA DELLA NOTIFICA: RDA - RDAC art. 6 del DPR 68/2005

**RDA** - il gestore di posta elettronica del mittente fornisce al mittente stesso **la ricevuta di accettazione** nella quale sono contenuti i dati che **provano l'avvenuta spedizione**

**RDAC** - Il gestore di posta elettronica del destinatario fornisce al mittente **la ricevuta di avvenuta consegna**, che fornisce prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e **certifica il momento della consegna**.


La ricevuta di avvenuta consegna **può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato**

MITTENTE

DESTINATARIO




1 - Ricevuta di accettazione



GESTORE PEC MITTENTE

GESTORE PEC DESTINATARIO



2 - Ricevuta di consegna



Schema semplificato di funzionamento della PEC

# RDAC

art. 18 del DM 44/2011

**nel caso di notificazione a mezzo PEC eseguita dagli avvocati,**

***“la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53***

***è quella completa,***

*di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto*

*del Presidente della Repubblica 11*

*febbraio 2005, n. 68”.*

# ...quindi, la RDAC nelle notificazioni degli avvocati è **COMPLETA**

e consiste in una busta di posta elettronica che contiene un'altra busta che contiene gli atti ed documenti allegati ed inviati dall'avvocato [esempio](#)



Sulla busta, il gestore del servizio di posta elettronica appone

la sua **firma elettronica avanzata** “...che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse...”.

E' visualizzata in consolle come [«cocardina» all.15\)](#)

[\(v anche come verificare firma all. 15a,15b\)](#)

## quando si perfeziona? L.53/1994 art. 3bis

**per il soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del DPR n. 68/2005

**per il destinatario**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del DPR n. 68/2005

**Art. 16-septies dl. 179/2012 : Tempo delle notificazioni con modalità telematiche**

1. La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. **Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.**

# COME VA FORNITA LA PROVA DELLA NOTIFICA TELEMATICA?

artt. 9 della L. 53/1994 e specifiche del 16 aprile 2014:  
innanzi ai tribunali ed alle corti di appello, la prova  
della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita  
dall'avvocato

**ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA**

# la prova della notifica telematica art. 9 l. 53/1994

**1 bis.** qualora **NON si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato** a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**1-ter.** In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e **non sia possibile fornirla con modalità telematiche si procede ai sensi del comma 1 bis**

# La possibilità di fornire la prova con modalità telematiche

L'avvocato può – e quindi **deve – depositare telematicamente l'atto notificato con le ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna** (file **.msg,eml**) dall'entrata in vigore, il **16 maggio 2014**, delle Specifiche del 16 aprile 2014 :

l'art. 13 (formato dei documenti informatici allegati) ha previsto il deposito telematico dei file con estensione .msg e .eml, cioè i file contenenti messaggi di posta elettronica [\(v. provvedimento all. 16\)](#)

# LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE: COSA DOBBIAMO CONTROLLARE?

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 -Art. 3-bis

## MODALITA'

L'avvocato deve redigere la **relazione di notificazione** su documento informatico:

- 1) separato;
- 2) sottoscritto con firma digitale
- 3) allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

Il messaggio deve indicare nell'oggetto:

«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»

# CONTENUTO

La relazione deve contenere

- nome, cognome, codice fiscale dell'**avvocato notificante**
- nome, cognome o denominazione, ragione sociale, codice fiscale della **parte che ha conferito la procura alle liti**
- nome e cognome, denominazione, ragione sociale del **destinatario**;
  - **indirizzo di posta elettronica certificata** a cui l'atto viene notificato;
  - **indicazione dell'elenco** da cui l'indirizzo è stato estratto
  - **attestazione di conformità** (con la SINTETICA DESCRIZIONE del documento di cui si sta attestando la conformità e NOME del file) - ricordiamo : **L'ATTESTAZIONE NON E' NECESSARIA PER IL DUPLICATO**

[esempio](#)

# I PUBBLICI ELENCHI

art. 3 bis l. 53/1994

**la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando l'indirizzo di posta elettronica del destinatario risultante da pubblici elenchi**

(“La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. I pubblici elenchi sono quelli previsti dall'articolo 16-ter del decreto-legge numero 179/2012”)

# QUALI SONO I PUBBLICI ELENCHI?

(v. più in dettaglio, all.17 )

**Art. 16 ter d.l. 179/ 2012** (v. anche Cad)

**REGINDE** - Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - Ministero della giustizia: contiene i dati dei soggetti abilitati esterni- AVV, CTU ecc  
([www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it) )

**REGISTRO IMPRESE** - anagrafe delle imprese - camere di commercio  
(<http://www.registroimprese.it> )

**INIPEC** - Indice Nazionale Indirizzi Posta Elettronica Certificata- Ministero Sviluppo Economico, art. 6-bis del CAD : raccoglie gli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti (v. direttiva MISE n. 2608 del 13 luglio 2015 su duplicazione pec) ([www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it) )

**ANPR** - anagrafe nazionale della popolazione residente – dpr 194/2014 (non attivo);

**REGISTRO PP.AA.** (indirizzi pec amministrazioni pubbliche- onere di comunicazione entro il 30.11.2014 - art. 16 comma 12 DL 179/2012)  
([www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it) )

# LE NOTIFICHE ALLA PA

## art. 16 ter d.l. 179/2012

il pubblico elenco per le pubbliche amministrazioni è il **Registro delle P.A.**, di cui all'**art. 16, comma 12**

la notifica alla PA presso l'Avvocatura dello Stato va eseguita a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato risultante da pubblici elenchi

(e, quindi, degli indirizzi risultanti dal Registro P.A., che corrispondono peraltro a quelli indicati nel Reginde, entrambi pubblici elenchi)

negli altri casi, va operata direttamente all'amministrazione resistente all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa amministrazione risultante dal Registro delle P.A.

(v. provv all.18)

# LE NOTIFICHE ALLA PA - I'IPA

**Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (gestito dall'AgID) è stato un pubblico elenco dal **15 dicembre 2013 al 18 agosto 2014**.

originariamente incluso tra i pubblici elenchi dall'**art. 16 ter d.l. 179/2012** :

*«a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti... dall'art.16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185...»*

(Registro Imprese e IPA).

a seguito della modifica con **legge 114/14 di conversione del d.l. 90/2014**, l'art. 16 ter richiama *non più l'intero art. 16 del D.l. 185/2008 ma solo il comma 6* ( che include il registro delle imprese e non l'IPA).

[\(v. provv. notif. presso IPA-all.19\)](#)

# LA NULLITA' DELLE NOTIFICAZIONI

## art. 11 l. 53/1994

**Le notificazioni** di cui alla presente legge **sono nulle** e la **nullità è rilevabile d'ufficio**, se:

- mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti
- non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti
- vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

# ... le recenti interpretazioni della Suprema Corte: LIMITI AL RILIEVO DELLA NULLITÀ: LA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA CONTROPARTE O PREGIUDIZIO PER LA DECISIONE – ONERE SPECIFICA DEDUZIONE

## Sent.18.4.2016 n. 7665 (all.4):

Caso: nullità controricorso erariale per vizi formali della sua **notificazione effettuata con PEC**, in ragione della asserita violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 4) - 5), e dall'art. 19-bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014. **Su notifiche, ma principio generale**

Il principio, ex **art. 156 c.p.c.**, secondo cui *«la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni»*

*«la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito **non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo**, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione»*

*« è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».*

# ...segue... **IRRILEVANZA DELLE «INNOCUE IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA»**

## **Ordinanza 4.10.2016 n. 19814**

caso: eccezione di nullità della notificazione del controricorso tramite pec senza che fosse indicato nell'oggetto del messaggio la dizione "notificazjone ai sensi della legge 53 del 1994"

**«L'eccezione di nullità della notifica ...è manifestamente infondata. ... nessuna nullità può essere dichiarata, per due ragioni:**

1) ...la prima ragione è che **l'art. 11 1. 53 del 1994**, là dove commina la nullità della notificazione... "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti« **non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità\_...»**

2) ...la seconda ragione è che.. **anche le nullità di cui all'art. Il 1. 21-1,1994 n.53 sono sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo:** il quale nel nostro caso è certamente avvenuto, dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere ricevuto la notifica del controricorso ed averne ben compreso il contenuto» ( **v. Sent.18.4.2016 n. 7665**)

segue... **carezza di sottoscrizione della relata di  
notifica: possibilità di identificazione *aliunde*  
dell'avvocato notificante**

**Ordinanza 14.3.2017 n. 6518**

caso: eccezione di nullità della notificazione del ricorso tramite pec in cui la **relata era priva della sottoscrizione digitale del difensore**

eccezione infondata, «*essendo stato tale **documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente... la mancata firma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell'avv...**, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo **alla persona munita ritualmente della procura speciale**»*

richiamo alla **sentenza n. 10272 del 2015**: «*in tema di notificazione ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, **la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire**» **anche aliunde**» ; richiamo alla **sent.18.4.2016 n. 7665***

# LE COMUNICAZIONE E NOTIFICHE TELEMATICHE DI CANCELLERIA

**cosa dobbiamo sapere e controllare  
per valutarne la ritualità?**

**(v. all.2, 22 e 23 )**

# LE FONTI NORMATIVE

## le comunicazioni/notificazioni telematiche di cancelleria

**D.P.R. 11 FEBBRAIO 2005 n. 68**

(ricevute pec- RDA- RDAC, validità, firma del gestore)

**DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 16 - avvio comunicazioni e disciplina)**

**REGOLE TECNICHE - D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 (art. 16,17)**

(gestore Posta Elettronica del Ministero Giustizia, ricevute pec )

**SPECIFICHE TECNICHE a) Provvedimento 16 aprile 2014 (art. 9 bis,17,18,19)**

# AVVIO DELLE COMUNICAZIONI /NOTIFICAZIONI TELEMATICHE DI CANCELLERIA

## DL 179/2012 - art. 16 comma 4

*“Nei procedimenti civili **le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica** all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*”

# decorrenza

## DL 179/2012 - art. 16

avvio delle comunicazioni e

notificazioni telematiche di cancelleria:

Dal **20/10/2012** per i difensori nei i giudizi dinanzi ai Tribunali ed alle Corti d'Appello; (dal 17/2/2013 per i difensori nei giudizi dinanzi ai Tribunali ed alle Corti d'Appello non inclusi tra quelli art.51 d.l.51/2008)

dal **15/10/2013** per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori (CTU e AUSILIARI)

dal **30/11/2014** per PA

**15 gg.** dalla pubblicazione dei relativi decreti per gli uffici diversi dai tribunali e dalle Corti d'Appello,

**Decreto 19 gennaio 2016 - art. 2 co 1** -dal **15 febbraio 2016** valore legale, alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la **Corte suprema di Cassazione.**

# IL BIGLIETTO DI CANCELLERIA «TELEMATICO»

**Art. 16 co.3 DL179/2012: modifica l'art. 45 disp.att. c.p.c.:**

- 1) «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata **il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata**, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
- 2) Il biglietto di cancelleria deve contenere «**il testo integrale del provvedimento comunicato**»

**art. 17 specifiche tecniche 16/4/2014**

l'allegato deve essere in formato **pdf** : se l'atto o il provvedimento da notificare non sono originali informatici, la cancelleria dovrà scansionare il documento

# le comunicazioni in cancelleria il perfezionamento cosa fare per controllarne la ritualità art. 16 co 3 D.M. 44/2011

La comunicazione per via telematica si intende perfezionata **nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna RdAC** da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario

**controllo sulla Consolle:** in “contenuto Fascicolo”- sezione “com/not di cancelleria» o cliccando con il mouse destro sull’atto

# Il biglietto di cancelleria telematico e la sentenza

**DL 90/2014 - art. 45, co .1 lett. b)** modifica **art. 133 c.p.c.**, (*“mediante biglietto contenente il dispositivo”*): il biglietto contiene **“il testo integrale”** (della sentenza).

**Circolare 27 giugno 2014** conteneva l'espressa previsione che *“l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, fa decorrere i termini per l'impugnazione”*.

**legge 114/2014** di conversione del DL 90/2014: all'art. 133 c.p.c. è stata aggiunta la previsione :

**“La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325”**.

**Comunicazione non è idonea a far decorrere il termine breve**

# in caso di mancata comunicazione del provvedimento integrale

ove il provvedimento non risulti integralmente comunicato, **non decorrono i termini collegati all'adempimento** (es. decorrenza del termine per la proposizione del reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.); secondo alcune interpretazioni, **l'avviso riportante le informazioni essenziali** in merito al provvedimento del giudice **può ritenersi idoneo a raggiungere lo scopo cui l'adempimento è preordinato** (es. rinvio ex art. 309 c.p.c. - il difensore è nella condizione di conoscere l'udienza cui il procedimento è stato rinviato ed il motivo)

# COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI DI CANCELLERIA- differenze

entrambe devono contenere il testo integrale del provvedimento

## COMUNICAZIONI TELEMATICHE (art. 16 regole tecniche)

previste in via generale per provvedimenti giudiziari

**contenuto del messaggio:** menzione espressa del tipo di atto quale «comunicazione»

prova: RdAC breve all.24

## NOTIFICAZIONI TELEMATICHE (art. 17 regole tecniche)

previste in ipotesi specifiche (art. 6, co. 8 dlgs n. 150/2011; art. 15 L. Fall.)

**contenuto del messaggio:** menzione espressa del tipo di atto quale «notificazione»

prova : RdAC completa all 25

**Specifiche 16/4/2014, - art 17 :** *«la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni».*

# *chi sono i soggetti obbligati a munirsi ed a comunicare l'indirizzo PEC?*

**AVVOCATI**

**CTU ED ALTRI AUSILIARI**

**IMPRESE**

**PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**non è obbligata la parte che sta in giudizio personalmente**

*«può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata»*  
ai fini delle comunicazioni e notificazioni: in tal caso devono avvenire presso tale indirizzo; in caso diverso, si effettueranno a mezzo ufficiale giudiziario ( art 16 co 7- v anche CAD)

# gli obblighi del soggetto abilitato esterno

## art. 20 regole tecniche

- 1) dotare il terminale informatico utilizzato di **software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici** e di **software antispam** ;
- 2) **conservare**, con ogni mezzo idoneo, **le ricevute di avvenuta consegna** dei messaggi trasmessi al dominio giustizia;
- 3) dotarsi di **servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella** di posta elettronica certificata e **verificare la effettiva disponibilita'** dello spazio disco a disposizione.

(la casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34.)

# Il deposito in cancelleria: quando?

## art 16 co. 6

**1) inottemperanza all'obbligo di istituzione e comunicazione della pec**  
(anche per PA)

**2) mancata consegna per causa imputabile al destinatario**  
**esempi : casella piena, scaduta, sconosciuta**

Il sistema **provvede in automatico ad inserire** tutte le comunicazioni /notificazioni che restituiscono un “avviso di mancata consegna” tra quelle “**depositate in cancelleria**”.

**l'avviso di mancata consegna viene pubblicato nel portale dei servizi telematici**, accessibile per i difensori previa identificazione; questo, anche in caso di superamento dei tempi massimi di 24 h - art. 16, co. 4, D.M. n. 44/2011) **[\(v. nota Agid avvisi mancata consegna\)](#)**

in sede di **istanze di remissioni in termini**, occorrerà indagare, caso per caso, **la causa dell'errore** (ad es. errore nell'inserimento del codice fiscale del soggetto destinatario, errore indicazione avv- CO- reginde), **con conseguente onere probatorio a carico della parte istante**

# le eccezioni- la comunicazione ordinaria: art 16 commi 8

*Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per **causa non imputabile** al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.*

**esempi: problemi di connessione tra i sistemi**

# le comunicazioni e notificazioni alla PA: art 16 co 6,7, 12, 13

**OBBLIGO PA COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC - Art. 16 comma 12 :**

*«...le amministrazioni pubbliche ... comunicano al ministero della giustizia... entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata... a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni*

*all'indirizzo p.e.c. della P.A. iscritto nel Registro PP.AA. vanno effettuate pure esclusivamente tutte le comunicazioni e notificazioni nei processi nei quali la stessa pubblica amministrazione **sta in giudizio avvalendosi dei propri dipendenti** (eccezione alla regola ex art. 170 c.p.c.)*

**In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8 – art. 16 co. 13**

Quindi, se la P.A. non ha provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC, si procederà alla **notifica in cancelleria (comma 6)**

# Le recenti interpretazioni della Suprema Corte : **LA COPIA TRASMESSA A MEZZO PEC DALLA CANCELLERIA EQUIVALE ALL'ORIGINALE E, DUNQUE, PUÒ CONSIDERARSI UNA COPIA AUTENTICA.»**

**Sent. 22.2.2016 n. 3386 (all.26)**

Caso: opposizione DI - deposito, come copia autentica del provvedimento impugnato, della copia del decreto ingiuntivo comunicato da cancelleria, corredata di **attestazione conformità priva di sottoscrizione.**

- richiamo all'"**art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L.179/2012 : "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale"**.
- «**Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione è del tutto priva di rilievo, giacchè, come s'è detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all'originale e, dunque, può considerarsi una copia autentica.**»

# Le recenti interpretazioni della Suprema Corte :

**LA RDAC FA FEDE FINO A PROVA CONTRARIA – NON È NECESSARIA LA QUERELA DI FALSO**

## sentenza 21.7.2016 n. 15035 (all. 27)

Caso: istanza di fallimento e fissazione della udienza prefallimentare, **notificata telematicamente dalla cancelleria allo stesso indirizzo riconducibile a due diversi soggetti** (impresa individuale e società), notifiche **asseritamente non ricevute dal destinatario**

- a) in difetto della prova del contrario di cui è onerato il destinatario, ***la notifica telematica si ritiene perfezionata nei confronti del titolare dell'indirizzo di PEC - ancorché lo stesso sia contemporaneamente riferibile a più soggetti - nel momento in cui risulta emessa la RDAC da parte del suo gestore di posta elettronica certificata.***
- b) ***nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 15, comma terzo, 1.fall., la ricevuta di avvenuta consegna ...costituisce prova dell'avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso.***

**...segue : IN CASO DI MANCATA CONSEGNA DELLA PEC CONTENETE LA COMUNICAZIONE, PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO, È VALIDO IL DEPOSITO IN CANCELLERIA; LA CAUSA NON IMPUTABILE DEVE ESSERE OGGETTO DI ALLEGAZIONE (E PROVA) DA PARTE DEL DESTINATARIO**

## **Cass. ord. n. 25968 del 15.12.2016 (all. 28)**

Caso: ordinanza comunicata dalla cancelleria all'indirizzo pec avvocato - risposta del gestore : **non consegnato perchè «la casella dell'utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio»**

Applicabilità art. 16 comma 6 D.L. 179/2012 : "**Le notificazioni e comunicazioni... sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria... nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.**»".

- **«la casella dell'utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio» sottende un evento che dipende dallo stato della casella dell'utente** e, quindi, oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dell'Avvocato : **il «non essere in grado» integra uno stato della casella, che, essendo nel dominio dell'utente, egli deve preoccuparsi di scongiurare.**
- **Per l'applicabilità del comma 8 dell'art. 16 , sarebbe stato necessario allegare la causa non imputabile che avrebbe impedito il procedere ai sensi del comma 4 della norma.** Invece nessuna allegazione è stata fatta in proposito. D17014 R. Masi

# SECONDA PARTE: ALCUNE NOZIONI «TECNICO- PRATICHE»



# ...GLI STRUMENTI PER LAVORARE MEGLIO

## 2° : NOZIONI TECNICO-PRATICHE PER IL CONTROLLO, L'ORGANIZZAZIONE DEL RUOLO, LA VERBALIZZAZIONE E LA REDAZIONE DEGLI ATTI



La prima regola per la organizzazione del lavoro è **conoscere a fondo cosa si deve organizzare.**

primo passo : **conoscenza del ruolo assegnato**, come presupposto indispensabile per poter procedere alla **organizzazione** delle udienze e alla conseguente scansione dei tempi necessari per la redazione dei provvedimenti.

secondo passo : **ottimizzazione dei tempi di verbalizzazione e redazione dei provvedimenti**

tramite la elaborazione di modelli di provvedimenti , l'uso di strumenti per recuperare rapidamente motivazioni o parti di motivazioni e specifici programmi (es. fonodettatura, etc.).

# CONSOLLE



**strumento di controllo e gestione del ruolo** : consente di avere contezza completa dei propri fascicoli distinti per ruolo con funzionalità trasversali di ricerca e ordine

**strumento di verbalizzazione e redazione dei provvedimenti** mediante utilizzazione combinata di: MODELLI, PDM, PLACEHOLDERS

**strumento di ricerca di precedenti** (funzione ricerca), e **giurisprudenza** (banca dati nazionale provvedimenti merito) ([v. decreto Cass dati personali](#))

[v. istruzioni fondamentali sito wiki , pillole di consolle, altre istruzioni](#) (frasari, cartelle personalizzate, cruscotto e funzioni statistiche, agenda, calendario del processo, inserimento di riferimenti normativi e giurisprudenziali, assistente)

## **GLI ATTI CHE NON RIUSCIAMO ANCORA A CONSULTARE TRAMITE CONSOLLE**

**opposizione a decreto ingiuntivo:** il giudice assegnatario della causa (se diverso da quello che ha emesso il decreto ingiuntivo), non potrà vedere gli atti della fase monitoria, se non a seguito di specifica abilitazione alla visione da parte del giudice che ha provveduto nel giudizio monitorio (sul punto (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015: “...i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi...»”);

**opposizione a ordinanza ex rito fornero; opposizione ATP;**

**visibilità da parte dei presidenti** : ora possibile con la «consolle Presidenziale» ; in via di superamento con la «consolle collegiale»

**Con la prossima PATCH del 16 giugno i problemi evidenziati saranno superati**  
il **P.M.** non ha attualmente a disposizione alcuna funzionalità né per consultare gli atti né per sottoscrivere e depositare telematicamente propri atti



# STRUMENTI INFORMATICI PER AGEVOLARE LA VERBALIZZAZIONE E LA REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI



sia i verbali che i provvedimenti sono in genere caratterizzati da parti “**seriali**” e da altre “**variabili**”

**STRUMENTI DI WORD** : l’utilizzo combinato dei “modelli”, del “glossario”, della “correzione automatica” e dei “tasti di scelta rapida” è proficuo per le parti “seriali”

In allegato: [guida per uso degli strumenti di word](#) (modelli di provvedimenti, punti di motivazione , [correzione automatica](#) etc.)

**FONODETTATURA** : è adatta per la redazione delle parti “variabili” dei provvedimenti ( es. verbalizzare le dichiarazioni testimoniali, o comunque inserire nei provvedimenti le argomentazioni specifiche della fattispecie trattata )

In allegato: [indicazioni per programmi di fonodettatura](#) e [istruzioni](#)

# ...e per acquisire parti di testo, visualizzare meglio gli atti, condividere e confrontarsi con i colleghi

**programmi OCR** (per convertire e gestire files immagine contenenti testo)

es. paperport (programma stampanti multifunzione)

programmi on line e applicazioni (es. smallpdf, fototranslate)

«**note d'udienza**» (applicazione web per la redazione delle deduzioni difensive degli avvocati, e visualizzabili e modificabili mediante qualsiasi dispositivo soltanto da chi ne conosca il codice)

**uso di due monitor collegati al pc** (v. istruzioni)

**programma conferenze audio e video, riunioni** (ad es. precamere di consiglio)

**Lync** (licenza ministeriale )

**archivi condivisi –dropbox - banche dati merito**

**uso di smart card** (v. istruzioni)

# e ora ...



Che poi, non ho bisogno  
di andare in vacanza.  
Ne parlavo stamattina  
con il tostapane.

